

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 007061 del 1.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 21 del 1/ 05 /2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 – nuove disposizioni in materia di contenimento dei rischi di contagio da coronavirus.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare l'art. 51 il quale stabilisce che “la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco...”;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii., segnatamente, il DCPM 26.04.2020, in G.U. serie generale 108 del 27.04.2020, a mente del quale “*si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie*” (art. 1 c. 1 lett. a);

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO lo Statuto comunale,

DISPONE

1. A fare data 4.05.2020, la revoca dell'Ordinanza n. 13 del 6.04.2020 “*Cimitero comunale della Città di Tropea, chiusura al pubblico a tempo indeterminato*”.

2. L'ingresso dovrà avvenire in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone;
3. Gli avventori, oltre ad esser muniti di dispositivi individuali di protezione (mascherina), dovranno rispettare la cosiddetta "*distanza sociale*".
4. Sino a nuova comunicazione l'apertura avverrà nei soli giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
5. L'apertura verrà garantita comunque per il tempo necessario ad assicurare i servizi essenziali di tumulazione ed inumazione delle salme, ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993